



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1211**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIULIO BATTISTELLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16517 del 24 giugno 2008, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giulio Battistelli, nato a ad Assisi (PG), il 7 ottobre 1983;

VISTA la nota dell'8 ottobre 2018 (Prot. n. 33403 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giulio Battistelli;

VISTA la nota 21 marzo 2019 (prot. n. 13874 di pari data), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF ha contestato, tra l'altro, al Sig. Giulio Battistelli la violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver:

- comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultima;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, con nota del 29 marzo 2019 (Prot. n. 18377 di pari data), e indirizzata all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Giulio Battistelli ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 3 aprile 2019 (Prot. nn. 20268 e 20291 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

RILEVATO che, con successive note del 16 aprile 2019 (Prot. nn. 270970/19 e 27098/19), la Parte ha chiesto il differimento del termine per la presentazione delle deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 55, comma 2, Regolamento Intermediari, nonché reiterato l'istanza di accesso chiedendo di ricevere tutta l'ulteriore documentazione eventualmente pervenuta nelle more da parte dell'Intermediario;

VISTA la nota del 17 aprile 2019 (Prot. n. 27658 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha dato riscontro alla sopra citata istanza e ha concesso una proroga di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni scritte;

ESAMINATE le difese e la documentazione trasmesse dal consulente con note del 15 maggio 2019 (prot. nn. 36587, 36595 e 36602 di pari data) e del 5 e 8 luglio 2019 (prot. n. 50388 dell'8 luglio 2019 e n. 50746 del 9 luglio 2019);

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Giulio Battistelli, svoltasi in data 26 giugno 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la già citata nota del 15 maggio 2019;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 20 settembre 2019 - trasmessa alla Parte con nota del 20 settembre 2019 (prot. n. 68194 di pari data) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giulio Battistelli, consistenti nell'aver comunicato e trasmesso informazioni e documenti non rispondenti al vero e a aver posto in essere operazioni non autorizzate dalla clientela, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Giulio Battistelli con nota del 21 ottobre 2019 (prot. n. 75384 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a fini sanzionatori, a carico del Sig. Giulio Battistelli le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo. In particolare, ai fini della determinazione della sanzione della sospensione da applicare al Sig. Giulio Battistelli, va considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:
  - le violazioni accertate attengono a un numero limitato di clienti e non risultano preordinate al compimento di alcun fenomeno acquisitivo;
  - l'operazione non autorizzata posta in essere non risulta essersi discostata sostanzialmente nel rendimento da quella prospettata al cliente;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal consulente;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Giulio Battistelli, nato ad Assisi (PG), il 7 ottobre 1983, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 5 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti